



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

Allegato 1

Capitolato tecnico dell'Assicurazione all risks beni immobili e mobili

**Complesso Sportivo Arturo Collana di proprietà della Regione Campania,
sito in Napoli alla via Mascagni**

Contraente: ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

INDICE

PREMESSA

INDIVIDUAZIONE DEL SITO

PARTE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA

PARTE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PARTE 3 – GARANZIE

PARTE 4 – ULTERIORI GARANZIE

PARTE 5 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

PREMESSA

Il presente capitolato viene elaborato al fine di affidare, i servizi assicurativi inerenti la copertura dell'Assicurazione all risks beni immobili e mobili, inerenti il Complesso Sportivo Polifunzionale "Arturo Collana", avuto in gestione dalla Regione Campania.

Tali coperture assicurative, dovranno tener conto dello stato dei luoghi e soprattutto del non utilizzo di gran parte dell'impianto sportivo.

LOCALIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CESPITI

Lo stadio "A. Collana" è localizzato nel cuore del quartiere Vomero, uno delle zone più popolate della città. Il complesso è situato tra le strade: via Ribera, p.zza Quattro giornate, via Rossini e vico Acitillo.



Inquadramento generale

Allo stadio si accede attraverso tre varchi carrabili da via Ribera, p.zza Quattro giornate e vico Acitillo e da due ingressi principali pedonali posti su via Ribera. Anche da piazza Quattro giornate si può accedere alle palestre poste nel sottotribuna ed alle scale di accesso alla tribuna est. Alla piscina posta a via Rossini, si accede attraverso un ingresso pedonale.


L'area ricade, dal punto di vista urbanistico, in zone Bb del P.R.G. del Comune di Napoli, cioè zona di recente espansione urbanistica. Si tratta di un'area caratterizzata da una notevole densità abitativa, oltre che da un intenso traffico carrabile e pedonale. In tale ambito il complesso polisportivo dello Stadio Collana, la centralità dell'impianto rispetto al tessuto cittadino, fa sì che esso sia una risorsa per la città, e soprattutto per il quartiere del Vomero.

Infatti, nonostante lo stato di degrado diffuso dell'intero complesso, e pur in una condizione di urgente necessità di recupero strutturale e funzionale, il valore che la città attribuisce a tale complesso è un dato riconosciuto ed inconfutabile.

Obiettivo della Regione Campania e dell’Agenzia Regionale per lo Sport (ARUS) è difatti quello di effettuare interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione dell’impianto sportivo a servizio della città e del quartiere del Vomero.

Stato di fatto

Per una descrizione più puntuale dello stato dei luoghi e degli interventi relativi alle singole parti che compongono il complesso sportivo, si è preferito individuare e distinguere sulla planimetria generale i seguenti blocchi edilizi:



Blocco A - TRIBUNA lato vicolo Acitillo:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. Lo stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

adibito nella parte sovrastante a tribuna per il pubblico dello stadio, nella sua parte sottostante contiene una sala di pesistica, spogliatoi, servizi igienici anche a servizio del campo di calcio.

Blocco B - TRIBUNA lato piazza Quattro Giornate:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. Lo stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

adibito nella parte sovrastante a tribuna per il pubblico dello stadio, nella sua parte sottostante contiene una sala di scherma, palestre, spogliatoi, servizi igienici.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Blocco C - PISCINA COPERTA lato via Rossini:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. Lo stesso è oggetto di imminenti lavori di riqualificazione e ammodernamento)

adibito a piscina coperta, contiene la vasca natatoria, spogliatoi, servizi igienici, uffici, attese per il pubblico ed altri ambienti a supporto.

Blocco D1 - PALESTRE lato via Ribera:

(allo stato funzionante. Lo stesso è stato oggetto di lavori ristrutturazione da parte dell'uscente concessionario GIANO)

contiene una palestra di judo, una palestra di ginnastica artistica, oltre a spogliatoi, servizi igienici ed altri ambienti a supporto; al piano superiore uffici e relativi servizi igienici.

Blocco D2 - INGRESSO PRINCIPALE lato via Ribera:

(allo stato completamente in disuso, con varchi di accesso interdetti. Lo stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

costituisce l'ingresso principale al complesso sportivo, e contiene inoltre un campo di basket con relative tribune, oggi convertito in campo di calcetto all'aperto, una palestra competizioni al livello inferiore, oltre a spogliatoi, servizi igienici ed altri ambienti a supporto.

Blocco D3 - PISTA DI PATTINAGGIO lato via Ribera:

(allo stato parzialmente in disuso. Lo stesso è oggetto di futuri lavori di riqualificazione e ammodernamento)

contiene appunto la pista di pattinaggio all'aperto ed una tribunetta (entrambe in disuso), spogliatoi, servizi igienici ed altri ambienti a supporto invece ristrutturati dall'uscente concessionario GIANO in occasione delle Universiadi 2019 Napoli, al fine di fornire servizi e spogliatoi per le attività di allenamento degli atleti per i lanci lunghi.

Blocco E - PISTA DI ATLETICA E CAMPO DI CALCIO:

(allo stato funzionante. Lo stesso è stato oggetto di lavori di riqualificazione da parte dell'Agenzia Regionale Universiade 2019 Napoli, in occasione delle competizioni di atletica - lanci lunghi svoltisi nel 2019)

comprende l'area esterna destinata a pista di atletica (8 corsie), e l'area del campo di calcio di misura regolamentare.

QUADRO DIMENSIONALE DI MASSIMA CESPITI COLLANA		
TRIBUNA A (VICO ACITILLO)	(allo stato in DISUSO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Spalti (area scoperta)		2137
Spogliatoi e servizi P.T. e P.1		946
Aula ginnica - pesistica		165
Corridoi		282
Scale		180

Vomitatoio P.1 (area scoperta)		1111
<i>Totale Sup. scoperte</i>		3248
<i>Totale Sup. coperte</i>		1573
TRIBUNA B (QUATTRO GIORNATE)	(allo stato in DISUSO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Spalti (area scoperta)		2137
Spogliatoi e servizi P.T. e P.1		680
Aule ginniche (pesistica e scherma)		406
Corridoi		243
Scale		180
Vomitatoio P.1 (area scoperta)		1111
<i>Totale Sup. scoperte</i>		3248
<i>Totale Sup. coperte</i>		1509
CORPO D1 (palestre atletica e judo)	(allo stato in ESERCIZIO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Aula ginnica (atletica)		261
Aula ginnica (judo)		261
Spogliatoi e servizi		206
Ingresso		135
Portico esterno di ingresso – atrio – portico lato campo		385
<i>Totale Sup. scoperte</i>		385
<i>Totale Sup. coperte</i>		863
CORPO D2 (palazzetto dello sport)	(allo stato in DISUSO)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Seminterrato		1090
Campo di calcetto (area scoperta)		732
Servizi sotto spalti		352
Spalti esterni calcetto (area scoperta)		382
<i>Totale Sup. scoperte</i>		1114
<i>Totale Sup. coperte</i>		1442
CORPO D3 (pattinaggio)	(allo stato in ESERCIZIO le sole superfici coperte)	
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Servizi e spogliatoi		110
Aree comuni		261
Pista pattinaggio (area esterne)		663
Tribuna esterna		350
<i>Totale Sup. scoperte</i>		1013
<i>Totale Sup. coperte</i>		371
CORPO C (piscina)	(allo stato in DISUSO)	



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Zona vasca		605
Terrazzo scoperto (area esterna)		320
Servizi e spogliatoi ed accessori		625
Piano sottovasca (interrato)		605
<i>Totale Sup. scoperte</i>		320
<i>Totale Sup. coperte</i>		1835
AREE ESTERNE ED A VERDE		
DESTINAZIONE USO		SUP. UTILE mq
Campo di calcio		7500
Pista di atletica e lunette		7450
Aree a verde		1570
Aree pavimentate ed asfaltate		2000
<i>Totale Sup. Scoperta</i>		18520



ARUS

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA

Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: L'impresa assicuratrice;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia: L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoperto: La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Periodo assicurativo annuo: L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro;

Cose assicurate: Beni oggetto di copertura assicurativa;

Sinistro / Danno: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Danni diretti: I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;

Danni Indiretti: Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Beni immobili: Tutti i beni immobili. A titolo esemplificativo e non limitativo:

- le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; fotovoltaici-solari, cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato;
- impianti sportivi;



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- immobili aventi carattere storico monumentale anche se soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

Il tutto di proprietà della Regione Campania in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati nell'ambito del complesso sportivo di che trattasi, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati o parti di essi, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.

Beni mobili / Contenuto: Tutti i beni non rientranti nelle definizioni di "Beni immobili".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- mobilio, arredi in genere, arredi sanitari, macchine per ufficio, macchinari, impianti ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, attrezzi sportivi fissi e mobili, accessori sportivi, pedane, materassi ginnici, attrezzature mediche di qualsiasi genere, vestiario in genere e biancheria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza a centri sportivi all'aperto ed al chiuso, palestre, uffici tecnici od amministrativi, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad eventuali abitazioni e residenze per il personale di custodia;
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato, (carrelli, macchine per la pulizia della pista di atletica, taglia erba, ecc.);
- scorte e merci in genere, inclusi medicinali, prodotti parafarmaceutici e similari, e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- piante vive ed alberature;
- quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
- valori provenienti da incassi di rette e quote associative;
- beni e valori dei dipendenti;
- resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili - fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o in locazione e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità a qualunque titolo, anche temporaneamente, posto all'aperto od al chiuso, sempreché appartenenti al Complesso Polifunzionale A. Collana (anche concessi in uso ai terzi).

Beni mobili storico artistici: Per beni mobili storico artistici si intendono le cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Apparecchiature elettroniche: Per apparecchiature elettroniche si intendono apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, conduttori esterni, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radoricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- apparecchiature fisse per il monitoraggio, la rilevazione dei tempi di gara e la diffusione dei dati rilevati (tabelloni led, display luminosi ecc.)
- componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non.

Sono comprese le "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile", intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, ecc.), apparecchiature portatili di rilevazione tempi di gara, telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

Valori: Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Terremoto: Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Inondazioni e/o alluvioni: Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Allagamento: Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Furto: Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Stima accettata: Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Primo Rischio Assoluto: Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, o quant'altro inerente l'espletamento delle attività istituzionali del Contraente stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si intende inoltre compreso il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o in uso del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

I beni immobili e mobili sono pertinenti allo svolgimento delle attività o competenze istituzionali del Contraente previste dalle norme od attribuite dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dalla Legge Istitutiva, dallo Statuto, dal Regolamento Generale o da ogni altra fonte od atto interno e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico, compresa l'organizzazione di seminari, eventi, convegni, gare e concerti. A puro titolo esemplificativo e non limitativo: palestre, piscina, spalti e gradonate, campo di calcio, pista di atletica, percorsi carrabili e pedonali, spazi di parcheggio, aiuole, servizi, uffici, sale convegni, centri di assistenza agli sportivi, ambulatori medici, bar e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, di assistenza agli sportivi, comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, con piani seminterrati ed interrati, aventi Strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della polizza da stipulare ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto dovranno essere attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento al verbale di consistenza redatto in occasione della cessione al contraente da parte dell'Ente proprietario, alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della polizza da stipulare, potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque, nell'ambito del complesso Sportivo A. Collana, attraverso organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, per competizioni sportive, gare, convegni, seminari, dimostrazioni, mostre ed esposizioni, concerti, fiere e simili.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti all'aperto, nell'ambito del complesso sportivo di che trattasi, e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno del complesso sportivo oggetto di polizza.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 c.c.

Art. 2.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 c.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 c.c.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di 12 mesi e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 240 (duecentoquaranta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o PEC e, comunque, il recesso avrà efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Art. 2.5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.6 - Produzione di informazioni sui sinistri

A) La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a. sinistri denunciati;
- b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d. sinistri senza seguito;
- e. sinistri respinti;
- f. sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

B) La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

C) Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

D) La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 2.7 - Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla polizza oggetto del presente capitolato.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla citata polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 2.8 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 2.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 2.12 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.13 - Clausola Broker

1. Il Contraente potrebbe avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del contratto inerente la polizza di che trattasi dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del contratto, con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La remunerazione del Broker è a carico della società assicuratrice aggiudicataria.

Art. 2.14 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.15 – Verifica di conformità del servizio

Ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il contratto che si stipulerà è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, da effettuare a cadenza annuale, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. L'appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletarsi non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al contratto sottoscritto.

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e confermate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2.16 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all'Art. 2.6 – Produzione di informazioni sui sinistri, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo.

La Contraente potrà detrarre l'importo così calcolato dalle successive rate di premio lordo dovuto, fino al limite massimo del 10% delle stesse e fermo restando la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2.17 – Trattamento dei dati personali

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 3

GARANZIE

Art. 3.1 - Oggetto della copertura

A) *Danni materiali, perdite e/o deterioramenti*

La Società, alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza oggetto del presente Capitolato, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti. La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:

- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

B) *Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro*

La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la polizza oggetto del presente Capitolato, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.

Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

C) Ordinanze di autorità - oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la polizza dovrà coprire i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

L'estensione inoltre dovrà coprire le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 3.12 parte 3 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

D) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

In caso di sinistro, l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

E) Spese peritali

La Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Spese peritali".

F) Spese ricerca guasto



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Spese ricerca guasto".

G) Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività sportive, commerciali o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

H) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della polizza di cui al presente Capitolato, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'art. 1 parte 5 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Per i locali regolarmente affittati/ceduti, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Perdita pigioni".

I) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.5.1 parte 5 sotto la voce "Archivi, documenti, dati, programmi, ecc." e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di utente" e "Programmi in licenza d'uso".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti; fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

E' facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L) Ripristino dei danni



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all'Ente Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell'Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- *per la manodopera (dipendente dell'Ente Contraente)*: il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- *per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente Contraente)*: la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezzario della Camera di Commercio competente.

Art. 3.2 - Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
- b) si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;

- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".

Tutto quanto sopra - punti da a) ad l), salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della polizza oggetto del presente Capitolato, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 3.3 - Beni esclusi dall'assicurazione

- 1. il valore del terreno;
- 2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi, anche a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato;

La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:

- l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
- l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
- 3. veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per le specifiche reinclusioni;
- 4. aeromobili e natanti.

Art. 3.4 - Delimitazioni di garanzia

a) Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- le insegne;
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Eventi atmosferici".

b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati; da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

c) Eventi sociopolitici

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Eventi sociopolitici"

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

d) Terremoto

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Terremoto".

e) Crollo e collasso strutturale

A parziale deroga dell'Art. 3.2 punto k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

f) Furto - rapina – estorsione

f.1) Furto, rapina, estorsione di beni e valori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto e valori situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 parte 5.

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è inoltre valida per il furto dei:

- “Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori)” posti all’aperto per destinazione d’uso;
- “Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori)” posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse;
- “Beni mobili - Contenuto (esclusi Valori) presso terzi, mostre, fiere, ecc.. i beni assicurati, si intendono garantiti anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente o concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso altre strutture sportive, fiere, convegni, missioni o per



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

attività di studio, ecc. ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce " Furto, rapina, estorsione ".

f.1.2) Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in aree diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

f.1.3) Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Furto con destrezza".

f.2) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste. Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Portavalori".

f.3) Rapina/Estorsione

Gli effetti della polizza oggetto del presente capitolato sono estesi anche alla rapina che comprende anche l'estorsione, nel caso in cui l'assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Le garanzie "Furto, Rapina, Estorsione." vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto le voci "Furto, Rapina Estorsione, ecc."

Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 30%°.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.

g) Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'Art. 3.2 Esclusioni parte 3, lett. d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita "Beni mobili / Contenuto", per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 della parte 5 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 della parte 5 sotto la voce "Cedimento, franamento, smottamento del terreno".

Art. 3.5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

La polizza oggetto del presente capitolato è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.6 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro i 45 (quarantacinque) da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 3.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
- c) Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Art. 3.10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.7;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3.9 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Art. 3.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Beni immobili - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

2. Beni mobili / Contenuto si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti; per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina:

- per i Beni immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per i Beni mobili / Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residua delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 3.12 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

PARTE 4

ULTERIORI GARANZIE

Art. 4.1 - Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 4.2 - Diminuzione dei valori assicurati

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

Art. 4.4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa.

Art. 4.5 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.6 - Opere di fondazione



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

Art. 4.7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Beni immobili - Beni Mobili/Contenuto

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:

a) Per i "beni immobili", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.

b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;

2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;

5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;

6) è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

Scorte e merci

L'indennizzo verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.

Art. 4.8 - Cose particolari (Valori - Oggetti d'arte)

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Beni mobili / Contenuto" i sottoindicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 della parte 5 sotto la voce "Valori".
- Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 4.9 - Indennizzo separato per ciascuna partita



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo “pagamento dell'indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 4.10 - Compensazione tra partite

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

Art. 4.11 - Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 4.12 - Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Art. 4.13 - Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della polizza oggetto del presente capitolato, che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie,



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 4.14 - Ricostruzione speciale

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.

Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale.

Art. 4.15 - Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3.2 Parte 3.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 4.16 - Maggiori costi

In caso di danno ai "beni immobili" e/o ai "beni mobili / contenuto" per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi od attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 4.17 - Mercì in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da mercì in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
 2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.
- La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

Art. 4.18 - Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 3.11 della Parte 3 del presente capitolato.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 4.19 - Guasti accidentali a macchinari e apparecchiature elettroniche

A deroga dell'Art. 3.2 parte 3 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero al macchinario ed alle attrezzature comprese nelle definizioni di "Beni mobili / Contenuto" e "Apparecchiature elettroniche" causati da guasti meccanici ed elettrici.

Si precisa che agli effetti e per gli effetti della presente estensione di garanzia, il punto g) "Fenomeno elettrico" dell'Art. 4 parte 3 - Delimitazioni di garanzia si intende abrogato.

Sono esclusi i danni:

- a) meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- b) a parziale deroga dell'Art. 3.2 parte 3 - Esclusioni, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- e) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità.

Art. 4.20 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 180 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo di indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni). La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "maggiori costi relativamente ad apparecchiature ed impianti".

Art. 4.21 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli

Le apparecchiature elettroniche collocate sui veicoli di proprietà dell'Assicurato sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

Art. 4.22 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile

Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanta previsto negli articoli 3.11 parte 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 4.7 parte 4 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nella stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Art. 4.23 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 30% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi euro 25.000,00.

Art. 4.24 - Beni al di fuori delle sedi del Contraente

Si prende atto tra le Parti che i macchinari, gli impianti e le attrezzature di cui alla definizione di "Beni mobili / Contenuto" e "Apparecchiature elettroniche" si ritengono assicurati anche quando si



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
*Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*

trovano al di fuori delle sedi di svolgimento delle attività istituzionali del Contraente (anche presso terzi, mostre, esposizioni, fiere e simili) e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, ovunque, nell'ambito del Mondo intero. Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida anche durante l'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 5.1 parte 5 sotto la voce "Impiego beni al di fuori delle sedi del Contraente".

Art. 4.25 – Virus Informatici

Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

PARTE 5

LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 5.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

GARANZIE	LIMITI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	da stimare	
spese di demolizione e sgombero	€500.000,00 in eccesso quanto previsto dall'art.3.1 B Sez. 3	nessuna
onorari di architetti, professionisti e consulenti	50.000,00 €	nessuna
spese peritali	2% dell'indennizzo dovuto con il limite di € 50.000,00	nessuna
fuoriuscita di acqua, anche a seguito di gua	300.000,00 €	frontale
spese ricerca guasto	€50.000,00 per sinistro e €100.000,00 per anno	
perdita pigioni	10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	nessuna
eventi atmosferici - fatto salvo per:	70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare	scoperto 10%
1. grandine su fragili	€ 150.000,00 per sinistro e € 300.000,00 per periodo assicurativo annuo	scoperto 10%
2. gelo	200.000,00 €	frontale

3. sovraccarico da neve	70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare	scoperto 10%
inondazioni, alluvioni ed allagamenti	50% della somma assicurata per ubicazione con il limite €5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	scoperto 10%
eventi sociopolitici	70% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di €10.000.000,00 per tutti i beni assicurati	scoperto 10%
terrorismo	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	scoperto 10%
terremoto	50% della somma assicurata per ubicazione con il limite di 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	scoperto 10%
crollo e collasso strutturale	1.000.000,00 €	scoperto 10%
fenomeno elettrico	€150.000,00 per sinistro e € 300.000,00 per periodo assicurativo annuo	frontale
cedimento, smottamento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00	scoperto 10%
valori (escluso furto, rapina estorsione)	€ 250.000,00	frontale
furto e rapina estorsioni di beni mobili e valori	300.000,00 con il limite di 100.000,00 per i beni presso terzi	1.000,00
portavalori	75.000,00 €	1.000,00 €
furto con destrezza	€ 5.000,00 per sinistro e €20.000,00 per periodo assicurativo annuo	1.000,00 €
furto beni mobili - contenuto - (escluso valori) posti all'aperto per destinazione d'uso	30.000,00 €	scoperto 10%

furto beni mobili - contenuto - (escluso valori) posti all'esterno in aree dotate di recinzione	30.000,00 €	scoperto 10%
rottura vetri e cristalli	€5.000,00 per ogni singola lastra con il massimo di 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	500,00 €
maggiori costi	250.000,00 €	nessuna
merci in refrigerazione	50.000,00 €	frontale
differenziale storico artistico	5.000.000,00 €	nessuna
guasti accidentali a macchinari installati su autoveicoli	500.000,00 per ogni unità immobiliare	scoperto 10%
impianti e apparecchi installati su autoveicoli	€5.000,00 per sinistro	frontale
ricostruzione archivi, documenti, programmi informatici e supporto dati	500.000,00 per sinistro	1.000,00 €
maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche	500.000,00 max sei mesi	1.000,00 €
beni al di fuori delle sedi del contraente	2% della somma assicurata per la partita beni mobili, con il limite di : euro 1.000.000,00 per la partita "apparecchiature elettroniche" , euro 100.000,00 per i beni durante il trasporto con qualsiasi mezzo	scoperto 10%
apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	scoperto 10%
virus informatici	100.000,00	franchigia frontale



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.*